



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 4 DEL 30.6.2008

Oggetto: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Procedure ex art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I. - Comune di Bosa. Sopraelevazione di un fabbricato a destinazione residenziale in località Via Colombo - Ditta Nughedu Gesumino e Ardu Antonello Giovanni;

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di giugno nella sede della Presidenza della Regione a seguito di convocazione del 27 giugno 2008, prot n. 13, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007:

			Presenza	Assenza
Renato Soru	Presidente della Regione	Presidente		X
Carlo Mannoni	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Cicito Morittu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Francesco Foddìs	Assessore Regionale dell'Agricoltura Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente	X	
Concetta Rau	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari;	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola;	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera.	Componente	X	

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo Mannoni.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Dott. Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTA la Delib. G.R. n°8/2 del 28.02.2007, inerente la Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 1 del 21.12.2007 "Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Modifiche all'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I." con la quale, tra le altre cose, si dispone:

Art. 1. Per l'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano per l'Assetto idrogeologico, i provvedimenti di assenso, nulla osta, autorizzazioni devono essere riferiti ai singoli interventi (opere) per i quali, da parte dell'Ente Proponente, è stata attestata la particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale. L'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) o di qualsiasi altro strumento urbanistico non è pertanto da considerarsi quale valido provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art.4 comma 11 della N.A. del PAI in forza dei contenuti dell'art. 6 comma 4, lett. e delle Norme di Attuazione



Art. 2 Omissis.....

Art. 3. In considerazione della transitorietà della norma di che trattasi la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI da parte dei soggetti proponenti dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Istituzionale ai fini della valutazione dell'importanza economica e sociale dell'intervento e dei provvedimenti di assenso.

VISTA la Deliberazione G.R. n° 13/22 del 4/3/2008 recante "Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche dell'art. 4, comma 11, e art. 31";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 21/03/2008 recante "Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11 e art.31";

VISTA la relazione istruttoria e relativi allegati trasmessi dal Servizio del Genio Civile di Oristano con nota n° 12754 del 14/03/2008 relativa alla ditta Nughedu Gesumino e Ardu Antonello Giovanni, riguardante la richiesta dell'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

CONSIDERATO che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della modifica all'art. 4, comma 11, delle N. A. del P.A.I., e, pertanto, ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 13/22 del 4.3.2008 essa viene istruita sulla base della previgente normativa;

CONSIDERATO che il Comune di Bosa con Delibera di Consiglio Comunale ha dichiarato gli interventi proposti di particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale ed ha presentato una serie di atti relativamente alle autorizzazioni pregresse all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del P.A.I. in data 11.03.2005;

DELIBERA

– ai sensi dell'art. 3 della Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 21 dicembre 2007 si ritiene non accoglibile l'istanza di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I., presentata dal comune di Bosa e relativa alla "Sopraelevazione di un fabbricato a destinazione residenziale in località Via Colombo in Comune di Bosa" - Ditta Nughedu Gesumino e Ardu Antonello Giovanni - in quanto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N.8

DEL 30.6.2008

- si ritiene non sussistente il requisito della presenza di un valido provvedimento di assenso rilasciato prima dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del P.A.I. in data 11 marzo 2005, per le seguenti motivazioni:
 - l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Urbanistica del Comune di Bosa ai sensi dell'art. 151 del Dlgs 490/99 in data 26/04/2007 è successiva alla data di entrata in vigore del PAI;
 - l'autorizzazione ex art. 7 della L.1479/39 rilasciata dall'Ufficio Tutela del paesaggio di Nuoro in data 10/10/1997 e il parere di legittimità della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e di Nuoro in data 11/11/1997 sono scaduti;
 - il parere della commissione edilizia rilasciato in data 09/03/1998, oltrechè costituire un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e pertanto non equivalente all'adozione di quest'ultima, è stato espresso sulla base di un Piano Regolatore Generale non più vigente.

La presente Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Bosa e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata nel B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione.

Il Segretario Generale

F.to Roberto Silvano

Per copia conforme

ad uso amministrativo

p. Il Presidente del Comitato Istituzionale

F.to Carlo Mannoni